

decorrenza eventualmente specificata nel certificato rilasciato dall'Università o autocertificata dal candidato.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento all'art. 23 del DPR 483/1997.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

max p. 3

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - Altra laurea in discipline attinenti, punti 0,500
- Specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- Specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- Dottorato di ricerca, punti 1,50
- Master Universitario e corsi di perfezionamento attinenti, punti 0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 punti per anno di corso di specializzazione.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

max p. 3

La valutazione delle pubblicazioni è globale e deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, nazionale o internazionale, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda ed attinenti alla disciplina messa a concorso. Articoli p. 0,100 cad. Poster/Abstract p. 0,050 cad.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

max p. 4

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).

Saranno oggetto di valutazione, se adeguatamente documentate:

→ Attività di ricerca clinica svolta, dopo il conseguimento della specializzazione, presso Università italiane

→ Attività lavorativa attinente alla qualifica a concorso svolta, presso Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro non subordinato (Libera Professione, borsa di studio, ecc.) punti 0,600 x anno

→ Partecipazione a corsi di formazione in qualità di relatore debitamente documentati, punti 0,050 cad.

- Corso Neurofisiologia ed elettromiografia o potenziali evocati punti 0,300

- Docenze c/o Università punti 0,200 x a/a

Non sono oggetto di valutazione, in quanto non rispondenti ai criteri dianzi esposti, i titoli non rientranti tra quelli sopra indicati. Tra essi rientrano ad esempio:

- Servizio presso privati e/o cooperative
- Attività Libero Professionale presso privati e/o cooperative
- Attività di volontariato
- Attività di tirocinio

Si precisa, altresì, che non sarà valutata nessuna altra attività non rientrante in quelle sopra specificate.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- I servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi, tirocini curriculari e frequenze volontarie;
- non saranno valutati titoli di studio non ancora conseguiti.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia auto-certificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).